

MESSAGGIO

che presenta al Gran Consiglio
le osservazioni del Consiglio di Stato,
a' sensi dell'art. 63 cpv. 2 del Regolamento del Gran Consiglio
dopo l'esame in prima lettura del disegno di legge che modifica
quella sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e
dell'attinenza comunale del 10 ottobre 1961
(messaggio del 22 febbraio 1972)

(del 3 luglio 1973)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con l'accettazione della proposta di modifica Tognini dell'art. 30 ter cpv. 1 con cui è stata radiata la formulazione « ininterrottamente dall'età di sei anni » si è reso necessario da parte di questo Consiglio il riesame delle norme di legge in punto al trattamento riservato ai confederati e ciò per tenere in equo rapporto a loro favore nei confronti con gli stranieri, senza tuttavia recare pregiudizio a determinati istituti ben radicati nel nostro corpus juris (cfr. sub I).

Dai dibattiti granconsigliari sono inoltre emersi due nuovi problemi che meritano alcune considerazioni: trattasi della problematica in punto al giuramento della moglie (di cui si dirà sub II) e al mantenimento della cittadinanza ticinese per le donne che sposano un confederato (si veda sub III).

I) FACILITAZIONI PER GLI STRANIERI E I CONFEDERATI

A titolo orientativo riassumiamo le facilitazioni previste, premettendo che sono di 3 diversi ordini:

- 1) solo esenzione dall'esame
- 2) solo esenzione dalle tasse di concessione
- 3) esenzione tanto dall'esame quanto dalle tasse di naturalizzazione con concessione da parte del Consiglio di Stato senza passare dai legislativi comunali (« naturalizzazione agevolata cantonale »).

Il testo è quello uscito dalle deliberazioni granconsigliari.

1) *Esenzione dall'esame*

Stranieri

Art. 11 bis

E' esente dall'esame di cui all'art. 11 lett. a) lo straniero che abbia frequentato le scuole ticinesi durante almeno cinque anni.

Confederati

Art. 24

L'esame di cui all'art. 11 per il candidato confederato è sostituito da una prova sulla conoscenza della lingua italiana.

Il candidato è esonerato anche da tale prova qualora:

- a) sia nato da madre ticinese o sia di lingua materna italiana; in

entrambi i casi deve avere frequentato le scuole ticinesi durante almeno tre anni ;
oppure :

b) abbia frequentato le scuole ticinesi durante almeno cinque anni. Le scuole del Grigioni italiano sono parificate a quelle ticinesi.

2) *Esenzione dalle tasse di concessione cantonale e comunale*

Stranieri

Art. 17 (cfr. anche art. 22)

E' esente dalla tassa di concessione il richiedente straniero di età inferiore ai venti anni compiuti, nato nel Cantone e qui residente per almeno cinque anni, di cui ininterrottamente gli ultimi tre anni precedenti la sua domanda e che abbia frequentato le scuole ticinesi durante almeno cinque anni.

Confederati

Art. 25 (cfr. anche art. 24 cpv. 2)

E' esente dalla tassa di concessione cantonale e comunale il richiedente confederato la cui assimilazione è presunta.

(L'assimilazione è presunta quando il candidato :

a) sia nato da madre ticinese o sia di lingua materna italiana ; in entrambi i casi deve avere frequentato le scuole ticinesi durante almeno tre anni ;
oppure :

b) abbia frequentato le scuole ticinesi durante almeno cinque anni).

3) *Naturalizzazione agevolata cantonale (= esenzione dall'esame ; esenzione dalle tasse di concessione cantonale e comunale ; concessione direttamente da parte del Consiglio di Stato, il Comune intervenendo solo in via consultiva).*

Stranieri

Art. 30 bis

Gli stranieri nati nel Cantone e qui residenti ininterrottamente dalla nascita possono essere posti al beneficio della naturalizzazione agevolata cantonale se ne fanno domanda tra i dodici e i ventidue anni compiuti.

Confederati

Art. 30 ter

I confederati residenti nel Cantone possono essere posti al beneficio della naturalizzazione agevolata cantonale per confederati, se hanno frequentato la scuola ticinese durante almeno cinque anni.

Dai citati disposti emerge come il rapporto tra il trattamento riservato ai confederati e quello riservato agli stranieri sia da ritenersi equo in favore dei confederati.

E' opportuno in questo contesto contrapporre il nuovo testo dell'art. 30 ter (naturalizzazione agevolata cantonale per confederati) con i disposti di cui agli art. 23, 24 e 25 (naturalizzazione ordinaria per confederati) nel testo uscito in prima lettura dal Gran Consiglio.

La naturalizzazione ordinaria per confederati prevede :

a) *per regola generale :*

- il principio del voto deliberativo del legislativo comunale ;
- il principio dell'obbligo dell'esame ;
- il principio dell'obbligo di pagare le tasse di concessione tanto comunale che cantonale ;

b) *per norma particolare :*

- l'esenzione tanto dall'esame quanto dalle tasse di concessione comunale e cantonale quando si realizzi alternativamente una delle tre seguenti condizioni :
 - a) quando il candidato sia nato da madre ticinese e abbia frequentato le scuole ticinesi durante almeno tre anni ;
 - b) quando il candidato sia di lingua materna italiana e abbia frequentato le scuole ticinesi durante almeno tre anni ;
 - c) quando il candidato abbia frequentato le scuole ticinesi durante almeno cinque anni.

La naturalizzazione agevolata cantonale per confederati prevede per regola generale l'esenzione dall'esame e dalle tasse di naturalizzazione cantonale e comunale nonché la concessione da parte del Consiglio di Stato dopo che il Comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, sarà stato sentito in via consultiva : l'unica condizione richiesta è quella della frequenza delle scuole ticinesi durante almeno cinque anni.

Da quanto precede si evince che il candidato che abbia frequentato le scuole ticinesi durante almeno cinque anni può chiedere tanto la naturalizzazione ordinaria quanto quella agevolata cantonale : verrebbe di conseguenza ad innestarsi un doppione che come tale non può che essere inutile.

Tra l'altro verrebbe introdotto un elemento discriminatorio tra le condizioni alternative di cui all'art. 24 ; dal chiaro tenore letterale del citato disposto si deve invece concludere per la parità quo alla rilevanza delle condizioni alternative.

Si impone pertanto per coerenza l'estensione della naturalizzazione agevolata cantonale per confederati non solo ai candidati che hanno frequentato le scuole ticinesi durante almeno cinque anni, ma anche a quei candidati che nati da madre ticinese abbiano frequentato le scuole ticinesi per almeno tre anni, nonché a quei candidati di lingua materna italiana che abbiano frequentato la scuola ticinese pure per almeno tre anni, preso atto dei seguenti parametri :

madre ticinese del candidato	=	lingua materna italiana del candidato
madre non ticinese e lingua materna non italiana	=	2 anni di scuola ticinese

Con la postulata estensione dell'art. 30 ter si avrebbe una sovrapposizione completa tra gli istituti della naturalizzazione ordinaria per confederati e della naturalizzazione agevolata cantonale per confederati.

E' opportuno a questo momeneo un riesame dell'intera problematica. Nell'intento di vieppiù facilitare la naturalizzazione di un confederato questo Consiglio ritiene di proporre un'estensione dell'art. 30 ter che verrebbe ad avere al cpv. 1 la seguente nuova formulazione :

Naturalizzazione agevolata cantonale per confederati :

Art. 30 ter

- 1) I confederati residenti nel Cantone possono essere posti al beneficio della naturalizzazione agevolata cantonale per confederati qualora :
 - a) il candidato sia nato da madre ticinese o sia di lingua materna italiana ; in entrambi i casi deve aver frequentato le scuole ticinesi durante almeno tre anni ;
oppure :
 - b) il candidato abbia frequentato le scuole ticinesi durante almeno 5 anni.
- Mentre i cpv. 2, 3, 4 vengono confermati.

Come conseguenza di questa modifica dev'essere abrogato l'art. 24 nonchè l'art. 25 in toto. La facilitazione, quando siano realizzati i presupposti dell'ex art. 24 cpv. 2 ora nuovo art. 30 ter cpv. 1, consiste nel fatto che non si ha più una naturalizzazione ordinaria preferenziale bensì una naturalizzazione agevolata cantonale (differenza di non poco momento in quanto sostanzialmente consiste nella concessione da parte del Consiglio di Stato della cittadinanza con l'intervento del Comune interessato solo in via consultiva).

II) GIURAMENTO DELLA MOGLIE

Il Gran Consiglio ha completato in prima lettura l'art. 14 con l'aggiunta di un secondo capoverso del seguente tenore :

« Quando la naturalizzazione si estende alla moglie, anche essa *deve* prestare il giuramento o la promessa solenne ».

Si tratta di stabilire se tale novella è compatibile con l'ordinamento federale, rispettivamente se sia politicamente opportuna.

L'art. 32 cpv. 1 della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 statuisce che « la donna sposata può essere naturalizzata unicamente con il marito. Essa è compresa nella naturalizzazione del marito quando vi consente per iscritto ».

In altre parole, alla moglie basta esprimere una dichiarazione scritta di consenso per acquistare ipso jure la cittadinanza svizzera nel caso in cui la stessa venga concessa al proprio marito.

L'idea che sta alla base di tale modo d'acquisizione è deducibile univocamente dalla volontà del legislatore storico che ha inteso considerare il diritto di cittadinanza non come un diritto strettamente individuale bensì nell'ambito della famiglia che, per principio ripetutamente sancito in tutti i campi del diritto svizzero, costituisce un'unità (cfr. messaggio 9 agosto 1951 del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera ; idem Bollettino stenografico delle Camere federali ; Consiglio nazionale 1951, pag. 829, 830 ; Consiglio degli Stati 1952, pag. 70, 71 e 104).

Il legislatore ha quindi voluto dare alla moglie la possibilità di decidere, mentre secondo la legge precedente, del 1903, ella era compresa automaticamente nella naturalizzazione del marito. Naturalmente visto il principio dell'unità di cittadinanza nella famiglia che è alla base della legge del 1952, l'Autorità federale negherà al marito la naturalizzazione se la moglie non dà il suo consenso, salvo nei casi in cui delle circostanze particolari giustificassero un'eccezione (vedi messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale del 9 agosto 1951, pag. 929).

La norma costituisce un aggravio per la donna sposata, aggravio che sembrerebbe escluso in base al tenore letterale dell'art. 32 della legge federale.

La conseguenza legale è in ogni caso da tenere presente. Infatti, in caso di conferma del 2 cpv. dell'art. 14, è indispensabile che marito e moglie siano chiamati a giurare o a fare la promessa solenne lo stesso giorno, affinché l'acquisto della cittadinanza svizzera avvenga contemporaneamente, come prescrive la legge federale.

Qualora uno dei due coniugi non fosse d'accordo di prestare il giuramento o la promessa, la naturalizzazione non sarebbe valida neppure per l'altro e perciò anche l'altro coniuge non potrebbe essere chiamato a giurare o a promettere. Questo è anche il pensiero dell'Autorità federale.

E' quindi da chiedersi se il legislatore non debba rinunciare a una norma la cui portata e le cui conseguenze non sono sicuramente tali da facilitare il processo di naturalizzazione di due coniugi e ciò di contro allo spirito stesso della legge.

Nè la dignità della donna sposata potrebbe porsi in dubbio dalla rinuncia a questa esigenza di ordine formale.

Nulla osta tuttavia alla introduzione dell'istituto del giuramento o della promessa solenne per la donna sposata quale norma facoltativa lasciata al potere decisionale dell'interessata.

Il Consiglio di Stato ripropone questa soluzione all'attenzione del Gran Consiglio.

E' da osservare ancora che nessuna legislazione cantonale prevede obbligatoriamente la prestazione del giuramento o della promessa solenne da parte della donna sposata. Il solo Cantone di Ginevra tuttavia lo prevede ma in forma facoltativa. Si impone quindi la sostituzione all'art. 14, cpv. 2 di « deve » con « può ».

Quale conseguenza del sopra citato diritto d'opzione della moglie che può diventare svizzera prestando giuramento o semplicemente consentendo per iscritto alla naturalizzazione del marito (cfr. art. 32 della legge federale), necessita aggiungere all'art. 27 un nuovo cpv. 3 del seguente tenore :

« Quando la naturalizzazione si estende alla moglie, essa acquista l'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale dal giorno in cui presta il giuramento o la promessa solenne, rispettivamente dal giorno in cui il marito presta giuramento o la promessa solenne, se essa si limita a darvi la sua adesione scritta ».

III) MANTENIMENTO DELLA CITTADINANZA TICINESE PER LE DONNE CHE SPOSANO UN CONFEDERATO

La reintegrazione della donna che ha perso la cittadinanza ticinese per effetto del matrimonio con un confederato è regolata dall'art. 31 cpv. 1 della vigente legge cantonale nella formulazione che segue :

La donna che ha perso la cittadinanza ticinese o l'attinenza di un Comune del Cantone per effetto del matrimonio con un cittadino di altro Cantone o di altro Comune del Cantone può essere reintegrata nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale, rispettivamente nella sola attinenza comunale, se il marito è deceduto, se il matrimonio è stato dichiarato nullo o è stato sciolto per divorzio, o se è stata pronunciata la separazione dei coniugi per un tempo indeterminato.

Questo Consiglio non ha reputato di fare dell'art. 31 oggetto di modifica. In sede di discussione granconsigliare di entrata in materia, l'on. Terribilini propone una rielaborazione dello stesso nei termini che seguono :

« La donna ticinese perde la cittadinanza ticinese sposando un confederato se non dichiara esplicitamente al momento della pubblicazione o della celebrazione del matrimonio di voler conservare la cittadinanza

ticinese. La dichiarazione deve essere fatta, in Svizzera all'ufficiale di stato civile che procede alla pubblicazione o alla celebrazione del matrimonio; all'estero, ad un rappresentante ufficiale della Confederazione».

non ritenendo giusto che una donna di origine ticinese postulante la reintegrazione debba essere sottoposta ad una procedura d'accertamento, seppure agevolata.

La formulazione dell'on. Terribilini riproduce pedissequamente l'art. 49 della legge del Canton Ginevra sulla cittadinanza nell'edizione originariamente approvata dal Gran Consiglio ginevrino in data 16 dicembre 1955.

Tale norma di legge è stata definita «inexécution» dal Tribunale federale nella sua sentenza riprodotta in RU 82 I 93 ss. del 1956.

Altra autorevole presa di posizione a sostegno della incompatibilità della novella proposta dall'on. Terribilini la troviamo nella risposta data all'inizio del 1972 dal Consiglio federale al Consiglio nazionale in merito all'interrogazione Wicky del 16 dicembre 1971 in punto al mantenimento della cittadinanza primitiva da parte della donna che sposa un confederato, il cui testo letterale è il seguente:

«Das Bundesrecht schreibt weder in Artikel 54 Absatz 4 BV noch in Artikel 161 Absatz 1 ZGB ausdrücklich vor, dass die Schweizerbürgerin, die einen Schweizerbürger aus einem andern Kanton heiratet, mit der Heirat ihr angestammtes Bürgerrecht verliert. Der Verlust ihres angestammten Bürgerrechts ergibt sich im interkantonalen Verhältnis aus dem Grundsatz der Einheit der Familie — ein Name, ein Wohnsitz, ein Bürgerrecht — und beruht auf Bundesgewohnheitsrecht. Dieses findet in der Verordnung über das Zivilstandswesen seinen Niederschlag. Es bindet die Kantone, die in ihren Bürgerrechtsgesetzen nichts Abweichendes bestimmen dürfen. Der Bundesrat erklärt sich bereit, im Rahmen der Vorarbeiten für die Revision des Eherechts eine Aenderung dieser Rechtslage prüfen zu lassen, um den Kantonen zu ermöglichen, in ihren Bürgerrechtsgesetzen vorzusehen, dass die Ehefrau auch im interkantonalen Verhältnis ihr angestammtes Bürgerrecht beibehält».

Ne consegue che la proposta regolamentazione non può essere attuata per considerazioni di natura giuridica, essendo la stessa in urto a principi di diritto federale.

A titolo abbondanziale si osserva che le conseguenze pratiche di tale innovazione sarebbero ben gravi poichè verrebbe ad essere introdotto un elemento di confusione e di maggior lavoro per il fatto che notifiche di stato civile dovrebbero essere fatte a più Cantoni.

Riassumendo le sue osservazioni, il Consiglio di Stato dà:

- a) la sua adesione ai seguenti articoli: 8 lett. a); 11; 11 bis; 15; 17; 18; 19; 20; 23 lett. b) e c); 30; 30 bis cpv. 1/2/3; 30 ter cpv. 2/3/4, così come usciti dalle deliberazioni del Gran Consiglio in prima lettura;
- b) propone le seguenti modifiche:

Art. 14 — resta confermata la marginale — «*Giuramento o promessa solenne*».

L'art. 14 cpv. 2 è abrogato e sostituito dal seguente:

² Quando la naturalizzazione si estende alla moglie, anche essa può prestare il giuramento o la promessa solenne.

Art. 24 — la marginale è abrogata e sostituita dalla seguente: «*Esame per confederati*».

L'art. 24 cpv. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

¹ L'esame di cui all'art. 11 lett. a) per il candidato confederato è sostituito da una prova sulla conoscenza della lingua italiana.

- c) L'art. 24 cpv. è abrogato.
- d) L'art. 25 è abrogato.
- e) L'art. 27 è completato con l'aggiunta del capoverso seguente :

Art. 27

³ Quando la naturalizzazione si estende alla moglie, essa acquista l'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale dal giorno in cui presta il giuramento o la promessa solenne ; rispettivamente dal giorno in cui il marito presta il giuramento o la promessa solenne, se essa si limita a darvi la sua adesione scritta.

- f) La marginale dell'art. 30 bis è abrogata e sostituita dalla seguente :
« *Naturalizzazione agevolata cantonale per stranieri* ».
- g) L'art. 30 bis cpv. 4 è abrogato e sostituito con il seguente :

Art. 30 bis

⁴ Il Comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi tre anni precedenti la domanda, deve essere sentito in via consultiva.

- h) La marginale dell'art. 30 ter è confermata.
- i) L'art. 30 ter cpv. 1 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 30 ter

¹ I confederati residenti nel Cantone possono essere posti al beneficio della naturalizzazione agevolata cantonale per confederati qualora :

- a) il candidato sia nato da madre ticinese o sia di lingua materna italiana ;
in entrambi i casi deve aver frequentato le scuole ticinesi durante almeno tre anni ;
oppure :
- b) il candidato abbia frequentato le scuole ticinesi durante almeno cinque anni.

Per le considerazioni e motivazioni sopra esposte vi invitiamo a prendere atto della adesione, rispettivamente osservazioni e proposte formulate al testo uscito in prima lettura dal Gran Consiglio.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lafranconi

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

